

GAETANO MARIA DI MAURO
AVVOCATO
P.zza Trento n.2 - 95128 Catania
gaetanomaria.dimauro@pec.ordineavvocaticatania.it
095/448823 – 3334499387 gae.dimauro@tiscali.it

ANNA MARIA AMATO
AVVOCATO
Via G.B. Nicolosi n. 27- 95047 Paternò
annamaria.amato@pec.ordineavvocaticatania.it
3382505851

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ.LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Dei Prof.ri :

- 1) Bulla Agata nata a Catania il 27/04/1968 e residente in San Giovanni La Punta via Pesaro n. 10(C.F. BLLGTA68D67C351Y);
- 2) Condorelli Caterina nata a Catania il 14/08/1987 e residente in Misterbianco via Manzoni n. 140(C.F.CNDCRN87M54C351Q);
- 3) Corsaro Silvia nata a Catania il 20/06/1990 ivi residente in via Sant'Angelo Fulci n. 31/D (C.F. CRSSLV90H60C351G);
- 4) Curiale Simona nata a Catania il 01/05/1987 ivi residente in via Piave n.12 (C.F. CRLSMN87E41C351Y);
- 5) Di Pietro Rosalba Maria Grazia nata a Ferla (SR) il 02/07/1971 ivi residente in via Tripolitania n. 37 (C.F. DPTRLB71L42D540G);
- 6) Di Stefano Tiziana nata a Catania il 23/03/1977 e residente in San Giovanni La Punta via Edmondo De Amicis n. 6 (C.F. DSTTZN77C63C351U);
- 7) Donzelli Giusy nata a Niscemi (CL) il 28/08/1973 e residente a Catania via Umberto n. 236 (C.F. DNZGSY73M68F899U);
- 8) Fichera Gabriela Maria nata Paternò (CT) il 26/08/1981 ivi residente in via Scala Vecchia snc (C.F. FCHGRL81M66G371G);
- 9) Fisichella Valeria nata a Catania il 28/03/1978 residente in via Puglia n. 14(C.F. FSCVLR78C68C351R);
- 10) Hall Alison nata a Catania il 18/07/1979 ivi residente in via Medea n. 3 (C.F. HLLLSN79L58C351G);
- 11) Losciale Vittoria nata a Catania il 21/01/1982 ivi residente in viale San Teodoro n. 12 (C.F. LSCVTR82A61C351R);
- 12) Manoli Giuseppa Clara nata a Catania il 09/03/1960 ivi residente in via Filippo Eredia n. 10 (C.F. MNLGPP60C49C351O);
- 13) Mazzamuto Piera Ausilia nata a Biancavilla (CT) il 02/10/1992 e ivi residente in via Privitera n. 67 (C.F. MZZPSL92R42A841L);
- 14) Montagno Castagnolo Carmela nata a Maletto (CT) il 01/04/1972 e residente in Catania via Coppola n. 53 (C.F. MNTCML72D41E854N);
- 15) Murabito Manuela nata a Catania il 22/03/1978 e residente in Santa Veneriva Contea n. 28 (C.F. MRBMNL78C62C351D);
- 16) Nicotra Luisa Maria nata a Giarre (CT) il 22/11/1971 e residente a Riposto Corso Italia n. 47 (C.F. NCTLMR71S62E017Q);
- 17) Noce Valentina nata a Catania il 03/08/1968 e residente in Sant'Agata Li Battiati via Barriera del Bosco n. 7 (C.F. NCOVNT68M43C351D);
- 18) Pantano Alessandra Agata nata a Catania il 13/02/1967 e residente in Giardini Naxos via Monticello snc (C.F. PNTLSN67B53C351K);
- 19) Passanisi Vincenzo nato Venezuela (EE) il 06/04/1968 e ivi residente in via Genova n. 38(C.F. PSSVCN68D06Z614L);
- 20) Patania Margherita nata a Napoli 01/03/1982 e residente in Catania via Orazio Antinori n. 36 (C.F. PTNMGH82C41F839Y);
- 21) Quartararo Irene nata a Catania il 25/03/1993 ivi residente in via Vincenzo Giuffrida n. 182 (C.F. QRTRNI93C65C351O);



22) Reitano Claudia Maria nata a Catania il 07/03/1989e residente in Paternò Corso del Popolo n. 27 (C.F. RTNCDM89C47C351G);
23) Reitano Esmeralda Viviana nata a Catania il 26/02/1980 residente in Paternò via Pietro Nenni n. 7/D (C.F. RTNSRL80B66C351I);
24) Reitano Eugenia Donata nata a Catania il 30/04/1990e residente in Paternò Corso del Popolo n. 27 (C.F. RTNGDN90D70C351I);
25) Runza Maria Caterina nata a Catania il 23/03/1973 e residente in San Gregorio via Generale Nobile n. 1 (C.F. RNZMCT73C63C351C);
26) Saccone Melania Cinzia, nata a Catania il 10/10/1973 e residente in Mascalucia via Alfieri n. 10 (C.F. SCCMNC73R50C351X);
27) Sorrentino Maria Tiziana nata a Piedimonte Etneo (CT) il 21/10/1974 e residente in Aci Castello via Tripoli n. 81 (C.F. SRRMTZ74R61G597M);
28) Spadaro Alessandra nata a Messina il 20/10/1971 e residente in Catania via Tito Manlio Manzella n. 1 (C.F. SPDLN71R60F158C);
29) Terranova Giuseppa Maria nata a Catania 01/09/1968 e residente in Sant'Agata Li Battiati via Carducci n. 22 (C.F. TRRGPP68P41C351D); tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura che si allega al presente ricorso di cui costituisce parte integrante, dagli Avv.ti Gaetano Maria Di Mauro C.F:DMRGTN66T03C351M,Pec:gaetanomaria.dimauro@pec.ordineavvocaticatania.it e Anna Maria Amato C.F:MT ANM R67T 68C 35 1F Pec: annamaria.amato@pec.ordineavvocaticatania.it, domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Paternò alla via G.B.Nicolosi n.27.

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA C.F. 80185250588;

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE ;

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA,AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE IN CARICA.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

- del valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento del possesso congiunto del titolo di studio, che consente l'accesso alla rispettiva classe di concorso i sensi del DPR 14.2.2016 n.19, nonché di 24 CFU nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie tecnologiche didattiche ex art.5 Dlgs 13.4.2017 n.59;

PER LA DICHIARAZIONE

-del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia di Catania e successivi aggiornamenti,



con riconoscimento del punteggio spettante per le rispettive classi di concorso, come da documentazione per ciascuno prodotta.

PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART.63 DEL DLGS N.165/2001:

-O.M. n.112 del 6.5.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ex art.4,commi 6 bis e ter,L.3.5.1999n.124;

-O.M. n.60 del 10.7.2020 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di istituzione della procedura delle graduatorie provinciali e d'istituto ex art.4,commi 6 bis e 6 ter,L.3.5.1999 n.124;

-Decreto Dipartimentale per il sistema educativo e di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale Scolastico del Ministro dell'Istruzione e del Merito,prot.000858 del 21.7.2020;

-D.M.15 luglio 2019 n.666 sulle “ Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;

-D.M. 1.6.2017 n.374 sulla “Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo”;

-il D.M. 3.6.2015 n.326 sulle “disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, di ogni atto ai predetti presupposto, comunque connesso e/o consequenziale.

FATTI

I ricorrenti sono tutti in possesso di idonea laurea e 24 CFU per insegnare le discipline e nello specifico:

Bulla Agata classe di concorso A005-A009-A017-A001, (**all.1** diploma accademico arti visive e disciplina dello spettacolo, attestazione 24 CFU, istanza riconoscimento valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Condorelli Caterina classi di concorso A031-A034-A060 (**all.2** laurea in farmacia, attestazione 24 CFU,istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU, piano di studi);

Corsaro Silvia classi di concorso A048-A049 (**all. 3** laurea in attività motorie, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Curiale Simona classi di concorso A012-A022 (**all. 4** laurea in filologia moderna, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);



Di Pietro Rosalba Maria Grazia classe di concorso A046 (**all.5** laurea in giurisprudenza , attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Di Stefano Tiziana classi di concorso AB24-AC24-AA25-AB25-AA24-AC25-A023-AD25-AB24 (**all.6** laurea in lingue e letterature moderne attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Donzelli Giusy classe di concorso A034 (**all.7** laurea in scienze e tecnologie alimentari, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Fichera Gabriela Maria classi di concorso A050-A031-A028(**all. 8** laurea in scienze biologiche, piano di studi, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Fisichella Valeria classe di concorso A030 (**all.9**, laurea in canto di secondo livello,attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Hall Alison classi di concorso AB24-AB25 (**all. 10** laurea in studi comparatistici, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Losciale Vittoria classi di concorso A015-A031-A050-A060 (**all.11** laurea in farmacia, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Manoli Giuseppa Clara classi di concorso A018-B024 (**all.12** laura in Scienze pedagogiche, e laurea in scienze della formazione e dell'educazione, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Mazzamuto Piera Ausilia classi di concorso A011-A012-A022 (**all.13**, laurea in scienze storiche, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Montagno Castagnolo Carmela classe di concorso A046 (**all.14** laurea in giurisprudenza, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);



Murabito Manuela classe di concorso A018 (**all.15** laurea in scienze dell'educazione, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Nicotra Luisa Maria classi di concorso AB24-AB25 (**all.16** laurea in lingue e letterature straniere, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Noce Valentina classi di concorso A020- A026- A060-A047(**all.17** laurea in ingegneria civile, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Pantano Alessandra classe di concorso A046, (**all.18** laurea in scienze politiche, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Passanisi Vincenzo classi di concorso A027-A026-A041-A043 (**all.19** laurea in scienze dell'informazione, laurea in scienze e logistica del trasporto e marittimo ed aereo, laurea in ingegneria telematica, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Patania Margherita classi di concorso A015-A031-A060,(**all.20** laurea in farmacia, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Quartararo Irene classi di concorso A048-A049 (**all.21** laurea in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Reitano Claudia Maria classi di concorso A018-A019-A012-A022 (**all.22** laurea in scienze pedagogiche e laurea magistrale in linguistica moderna attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Reitano Esmeralda Viviana classi di concorso A018-A019 (**all.23** laurea magistrale in scienze dell'educazione e della formazione attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Reitano Eugenia Donata classe di concorso A046 (**all.24** laurea in giurisprudenza, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);



Runza Maria Caterina classi di concorso A045-A047-A021(**all.25** laurea in economia e commercio, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Saccone Melania Cinzia classe di concorso A046(**all.26** laurea in giurisprudenza, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Sorrentino Maria Tiziana classi di concorso A011-A012-A022 (**all.27** laurea in lettere moderne attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Spadaro Alessandra classi di concorso AC24- AC25(**all.28** laurea in lingue e letterature straniere, attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU);

Terranova Giuseppa Maria classe di concorso A046 (**all.29** laurea in giurisprudenza attestazione 24 CFU, istanza di riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU).

*

Premessa sul sistema di formazione e reclutamento dei docenti.

L'art.43 comma 2 della L.19.11.1990 n.341 ha previsto l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito per l'ammissione alle procedure concorsuali di reclutamento del personale docente, secondo le modalità previste dal DM n.249/2010 (TFA).

L'abilitazione è funzionale alla programmazione dell'accesso al ruolo, come disposto dall'art.5 comma 2 del DM n.249/2010, che determina il numero dei posti disponibili per l'accesso ai percorsi di qualificazione in funzione della *“programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali”*.

E' evidente, pertanto, sin da questa prima disposizione normativa, che ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, **l'abilitazione all'insegnamento non è una qualifica professionale**, ma un requisito di accesso alle procedure concorsuali. Ciò, è tanto vero, che i docenti sprovvisti di abilitazione, ma in possesso del solo titolo di studio per la classe concorsuale, hanno sempre insegnato tramite l'inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto per il conferimento di contratti a tempo determinato, come disposto dall'art.5, comma 3 del DM 13.6.2007 n.131: *“Per ciascun posto di*



*insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; **III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**".*

Il possesso del solo titolo valido per l'accesso alla classe di concorso è stato previsto dall'art.1 comma 110 della L.13.7.2015 n.107 che, nel generale riordino del sistema di formazione e accesso ai ruoli dei docenti ha imposto, solo per l'ammissione alle procedure concorsuali, l'abilitazione all'insegnamento: *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto **possono accedere alle procedure concorsuali** per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"*.

La funzione dell'abilitazione, come requisito di ammissione concorsuale e non certo come qualifica professionale, è ribadita anche dal comma 79 del medesimo art.1 che, espressamente, autorizza il Dirigente scolastico ad *"utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè **posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire** e purchè non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso"*.

Il Dlgs 13.4.2017 n.59, nel riformare il sistema di reclutamento degli insegnanti, ha previsto **all'art.5 (requisiti di accesso)** la necessità della abilitazione **per l'accesso alle procedure concorsuali**:



*“1. **Costituisce titolo di accesso** al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) **24 crediti formativi universitari o accademici**, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.*

Il Ministero in attuazione della predetta norma, **a conferma dell’ormai completa assimilazione tra titolo abilitante e possesso congiunto di titolo accesso alla classe di concorso e 24 CFU**, con decreto Dipartimentale n.499/2020 ha indetto la procedura di reclutamento dei docenti, ed equiparato **tra i requisiti di ammissione previsti dall’art.3, l’abilitazione specifica al possesso congiunto di titolo e 24 CFU**:

*“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, **in possesso**, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, **di uno dei seguenti titoli**:*

*a) **abilitazione specifica** sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*

*b) il **possesso congiunto di**:*

*i. **laurea magistrale o a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla*



data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

*

I ricorrenti sono docenti precari che insegnano nelle scuole statali con contratti di insegnamento a TD ed ambiscono all'assunzione in ruolo secondo le prossime procedure concorsuali di reclutamento. Oltre ad avere conseguito il titolo di studio per l'insegnamento secondo la corrispondente classe di concorso, hanno conseguito i 24 CFU nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche, ex art.5 del Dlgs.13.4.2017 n.59, quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, con O.M. n.112 del 6 maggio 2022, ha disposto le modalità di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie d'Istituto per gli anni 2022/2024, disconoscendo al possesso congiunto di titolo di accesso e 24 CFU, l'idoneità all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda delle graduatorie d'istituto. I ricorrenti, poiché il sistema di presentazione telematica della domanda, per la predetta ragione, non ne consentiva l'inoltro, hanno inviato domanda cartacea, senza ottenere alcun riscontro (Doc.).

I ricorrenti hanno diritto a che venga dichiarato il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento del possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe di concorso ai sensi del DPR 14.2.2016 n.19, nonché dei 24 CFU nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie tecnologiche didattiche ex art.5 Dlgs 13.4.2017 n.59, per i seguenti motivi di

DIRITTO



VIOLAZIONE ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART.1 COMMA 110 DELLA LEGGE 13.7.2015 N.107.

VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELL'ART.5 DLGS N.59 DEL 13.4. 2017.

VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELL'ART.5 DEL DM 13.6.2007 N.131 .

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA, TUTELA DEL LAVORO, PARITA' DI ACCESSO AGLI IMPIGHI PUBBLICI E BUON ADAMENTO ED IMPARZIALITA' DI CUI AGLI ARTT.3, 4, 51, E 97 DELLA COSTITUZIONE .

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA,BUONA FEDE ED AFFIDAMENTO.CONTRADDITTORIETA'.

Come esposto in punto di fatto, il mancato riconoscimento degli effetti abilitanti al possesso dei titoli indicati dall'art.5 del DLGS 13.4.2017 n.59 è illegittimo.

La predetta norma ha configurato, ridefinendola, l'abilitazione all'insegnamento, che è divenuta condizione di ammissione alle procedure concorsuali finalizzate all'accesso ai ruoli della professione docente e consiste nel possesso congiunto del titolo di studio idoneo alla classe concorsuale ex DPR 14.2.2016 n.19 e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

In più chiari termini.

Se l'art.1 comma 110 della L.107/2015 richiede l'abilitazione quale requisito di ammissione al concorso e se, parimenti, l'art.5 del Dlgs n.59/2017, ridefinisce le condizioni di ammissione ai concorsi prescrivendo il possesso dei 24 CFU è, evidente che i 24 CFU equivalgono ad abilitazione.

Ogni diversa interpretazione è irragionevole, in quanto non spiega come il docente munito di qualifica professionale (Titolo di accesso alla classe di concorso) e di abilitazione all'insegnamento (24 CFU) possa partecipare alle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo, mentre gli è precluso l'inserimento nell'elenco dei docenti abilitati per il conferimento delle supplenze, con una evidente illogica disparità di trattamento tra docenti,



atteso che solo quelli inseriti nella prima fascia della GPS (abilitati) godono di maggiori possibilità di lavoro.

E' evidente, pertanto, la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 52, e 97 Cost. che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata dell'attuale ordinamento di settore, come ritenuto nei predetti termini dalla giurisprudenza di merito che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:

“...la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost.

La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di “programmare gli accessi” e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di



reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso...(omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente..." (**Trib.Cassino 452/2019 pubbl.il 22/05/2019;conforme Trib.Roma, sez.Lavoro. 22.3. 2019 n.2823; Trib.Salerno sez.lavoro 21.1.2020.n.170).**

Ma non basta.



L'art.3 del D.M. 8.2.2019 n.92 ha concesso ai docenti in possesso di titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU la partecipazione al percorso formativo di specializzazione su sostegno.

Il Ministero, pertanto, anche per tale via ha chiaramente riconosciuto valore abilitante al possesso dei 24 CFU, poichè la specializzazione sul sostegno è concessa ai docenti abilitati per gli insegnamenti curriculari ex art.13 del DM n.249/2010, confermato dall'art.5 del DM 30.9.2011: *"I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art.6, comma 9"*.

Non sussiste, pertanto, anche per tale ragione, alcuna differenziazione tra abilitazione all'insegnamento ed il titolo di studio di accesso alla classe di concorso, posto che i 24 CFU elidono ogni differenziazione tra abilitazione SSIS e TFA, poichè i due percorsi di qualificazione, tra loro alternativi, attribuiscono la medesima formazione professionale. L'impossibilità per i ricorrenti di conseguire maggiori possibilità di lavoro dal divieto di accesso alle graduatorie provinciali di prima fascia ed in quelle di seconda fascia di circolo e d'istituto, per l'irragionevole disconoscimento degli effetti abilitanti costituisce, pertanto, una ingiusta violazione del principio di affidamento.

I ricorrenti hanno diritto a che venga accertato e riconosciuto il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe di concorso i sensi del DPR 14.2.2016 n.19, nonché di 24 CFU nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie tecnologiche didattiche ex art.5 Dlgs 13.4.2017 n.59.

**VIOLAZIONE ERRARA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE
DELE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE .**

**VIOAZIONE ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE
DELL'ART.4 DLGS 6.11.2007 N.206 E DEL DLGS 28 GENNAIO
2016,N.15.**

La disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.



Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”. Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come da Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive, recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante *"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"* dispongono:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;

c) **I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;**

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva



dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente. **Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.**

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53)**: ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi. Sul punto cfr. ancora Trib. Cassino sez. Lavoro 22.5.2019 n.152 cit.).

Ma non basta.

I ricorrenti, come esposto in punto di fatto, con il conseguimento dei 24 CFU previsti dall'art.5 del Dlgs 13.4.2017 n.59, vantano il titolo formativo prescritto per l'ammissione alle prossime tornate di reclutamento, sicché la loro posizione è del tutto identica a quella dei docenti muniti dell'abilitazione in virtù della frequenza dei percorsi SSIS e TFA. Pertanto, è certo che costoro hanno una formazione specificamente orientata all'esercizio della professione docente secondo il regime giuridico attualmente in vigore.



La condotta del Ministero costituisce, pertanto, un illecito e, come tale, discriminatorio trattamento in danno dei ricorrenti in possesso di idonea qualifica professionale in spregio delle rassegnate direttive comunitarie.

Per tale ragione il ricorso merita di essere accolto.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Atteso che la disciplina di cui alla O.M. 10.7.2020 n.60 e della successiva O.M. 6 maggio 2022 n.112 è attuativa delle disposizioni di cui all'art.1 comma 107 della L.n.107/2015 è necessario proporre la questione di costituzionalità della predetta norma.

La negata equiparazione tra titolo abilitante e possesso congiunto di titolo per l'accesso alla classe di concorso e i 24 CFU, impedendo di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie, determina una evidente disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 e la negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie.

Evidente è, quindi, il contrasto con gli artt. 3,4,97 e 117 della Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 L. 107/2015.

La questione è certamente rilevante in quanto i provvedimenti impugnati attuano la norma censurata che, pertanto, è applicabile al giudizio che ci occupa.

E' altresì, non manifestamente infondata. Essa riguarda norma afferente alla categoria delle cdc leggi provvedimento che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale n.275 del 20.11.2013, devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio.

Infine, sussiste l'interesse all'accertamento di incostituzionalità.



I ricorrenti, qualora venisse espunta dall'ordinamento la disposizione che ne impedisce l'inserimento nelle graduatorie provinciali, in considerazione dei 24 CFU di cui all'art.5, comma 1 lett.b del Dlgs 13.4.2017 n.59, otterrebbero la modifica dei requisiti di ammissione alle graduatorie con incremento delle possibilità di lavoro.

Tutto quanto premesso e ritenuto, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa

PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE DI CATANIA -SEZ.LAVORO

Previa fissazione dell'udienza di discussione ex art.41 cpc:

-Accertare e dichiarare il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ex DPR 14.2.2016 n.19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art.5 del Dlgs 13.4.2017 n.59, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Catania e successivi aggiornamenti .

Dichiarare nulli, annullare o disapplicare ed art.63 del Dlgs n.165/2001 ogni provvedimento contrario come da elencazione esemplificativa:

-O.M. n.112 del 6.5.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ex art.4, commi 6 bis e ter, L.3.5.1999 n.124;

-O.M. n.60 del 10.7.2020 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di istituzione della procedura delle graduatorie provinciali e d'istituto ex art.4, commi 6 bis e 6 ter, L.3.5.1999 n.124;

-Decreto Dipartimentale per il sistema educativo e di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale Scolastico del Ministro dell'Istruzione e del Merito, prot.000858 del 21.7.2020;

-D.M.15 luglio 2019 n.666 sulle “ Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;

-D.M. 1.6.2017 n.374 sulla “Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo”;

-il D.M. 3.6.2015 n.326 sulle “disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”.



Spese e compensi con distrazione ex art.93 cpc.

Il valore del presente giudizio è indeterminabile ed attiene a rapporti di pubblico impiego. Il contributo pagato è, pertanto, dovuto nella misura ridotta del 50% pari ad €.259,00.

Si producono:

Allegati da 1 a 29

All.30 Procura.

All.31 O.M. n.112 del 6.5.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ex art.4,commi 6 bis e ter,L.3.5.1999n.124;

All.32 O.M. n.60 del 10.7.2020 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di istituzione della procedura delle graduatorie provinciali e d'istituto ex art.4,commi 6 bis e 6 ter,L 3.5.1999 n.124;

All.33 Decreto Dipartimentale per il sistema educativo e di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale Scolastico del Ministro dell'Istruzione e del Merito,prot.000858 del 21.7.2020;

All.34 D.M.15 luglio 2019 n.666 sulle “ Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;

All.35 D.M. 1.6.2017 n.374 sulla “Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo”;

All.36 D.M. 3.6.2015 n.326 sulle “disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”.

Salvo ogni altro diritto.

Catania li 12.4.2023

Avv.Gaetano M.Di Mauro

Avv.Anna Maria Amato

